



DOMANDE & RISPOSTE

- **Qual è il requisito anagrafico che deve avere il dipendente da assumere affinché il datore di lavoro possa godere dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile?**

Il beneficio spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; limitatamente ai rapporti iniziati entro il 31 dicembre 2018 l'esonero è riconosciuto in riferimento ai lavoratori dipendenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età.

- **Oltre a quello anagrafico il lavoratore deve possedere altri requisiti?**

Sì: il nuovo assunto non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

- **Quale tipologia di assunzione permette la possibilità di beneficiare dell'incentivo?**

A partire dal 1° gennaio 2018 il datore di lavoro privato ha diritto all'esonero se assume

lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi del Dlgs 23/2015). L'agevolazione non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato.

- **Quanto risparmia il datore di lavoro?**

Il beneficio corrisponde al risparmio del 50% del totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il periodo massimo agevolabile è pari a 36 mesi.

- **Nel caso di assunzione di un dipendente per il quale il precedente datore di lavoro ha parzialmente usufruito dello sgravio, al nuovo datore di lavoro spetta l'incentivo?**

Sì: nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l'esonero in oggetto, venga nuovamente assunto, sempre a tempo indeterminato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto (indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni) ai nuovi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

- **Si può ottenere l'incentivo anche nel caso di stabilizzazione di un contratto di apprendistato?**

L'esonero si applica, per un massimo di 12 mesi, sempre nel limite di 3.000 su base annuale, anche nei casi di prosecuzione (successiva al 31 dicembre 2017) di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato; la condizione necessaria è che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione. In questo caso il beneficio si applica dal primo mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione contributiva di un anno prevista dopo la fine dell'apprendistato.

- **In quali casi l'esonero dei contributi si può elevare al 100%?**

Il datore di lavoro privato che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che hanno svolto (presso lo stesso datore di lavoro) percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio ha diritto allo sgravio triennale nella misura del 100% dei contributi, fermo restando il tetto annuo pari a 3.000 euro.

A CURA DI **Ornella Lacqua**